

Allegato "A" ad atto rep. n. 74308/14279

STATUTO

"Fondazione Giancarlo Quarta Onlus"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni-uffici

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Giancarlo Quarta Onlus", con sede in Milano, Via Baldissera n. 2/A.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione è tenuta a utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

Articolo 2

Scopi

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, la Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di supporto a giovani ricercatori meritevoli, impegnati in progetti specialistici di ricerca sanitaria e di sviluppo personale-professionale, anche attraverso attività di Studio, Approfondimento, Ricerca e Sperimentazione pratica.

Lo scopo principale della Fondazione si concretizza nello studio, promozione e realizzazione - direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che li realizzano direttamente - di progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, che vedano la partecipazione di giovani ricercatori su tematiche specialistiche connesse alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie che colpiscono i giovani e gli esseri umani in generale, nelle loro diverse forme di sofferenza fisica, psichica ed emotiva.

Nel perseguimento delle predette finalità di interesse sociale, sono tenuti in debito conto e privilegiati i temi del Rispetto e Valorizzazione della Dignità Umana, della Comunicazione, delle Relazioni Sociali con specifico riferimento ai momenti della Sofferenza, dell'Integrazione, e i temi degli Alti Valori Umanitari.

Di conseguenza, la Fondazione si occuperà anche di Iniziative Sociali, Socio Sanitarie e/o Assistenziali in favore di soggetti svantaggiati, direttamente collegate ai risultati innovativi derivati dalle ricerche scientifiche svolte.

La Fondazione persegue inoltre finalità di formazione e benessere nella conoscenza di sé, operando nei campi e per i temi sopra presentati - primariamente in favore di soggetti in condizioni di disagio fisico, psichico e sociale e, in secondo luogo, nei confronti di cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua,

religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali – nel pieno rispetto dei limiti imposti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/97.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a enti e organizzazioni che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
5. promuovere e organizzare seminari, simposi, corsi di formazione, di orientamento ed aggiornamento professionale, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
6. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
7. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
8. istituire premi e borse di studio;
9. svolgere, in via del tutto accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività audiovisiva ed editoriale in tutte le sue forme, nei limiti delle leggi vigenti;
10. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

Articolo 6 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, da enti privati e da privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio

d'Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Articolo 9 Fondatore

È Fondatore della Fondazione la Signora Lucia Giudetti Quarta. Ella potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a succederle nella carica di Presidente e, se non già nominati, il Direttore Scientifico e il Managing Director. Inoltre potrà stabilire, per le suddette cariche e per alcuni Consiglieri di Amministrazione, una durata diversa da quella prevista negli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

Articolo 10 Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici

progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole del Fondatore. Tutte le categorie di Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore e il Presidente Onorario non potranno in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione che è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Presidente Onorario, ove nominato;
- il Managing Director, ove nominato;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore Scientifico, ove nominato;

- il Revisore dei Conti.

Articolo 14 **Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di dodici, tutti con diritto di voto.

La composizione è la seguente:

- a) il Presidente ed il Presidente Onorario (ove nominato) della Fondazione, di cui all'art. 15 e art. 16 del presente Statuto;
- b) fino a otto membri nominati dal Fondatore;
- c) fino a due membri nominati dal Fondatore tra i Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica, fatta eccezione per quanto disposto dall'art.9, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati, o dimissioni e possono essere confermati di triennio in triennio, salvo quanto disposto dai successivi articoli 15 e 16.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo ha nominato provvederà, ai sensi del secondo comma, alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo la scomparsa del Fondatore, si riunisce almeno 3 volte all'anno per approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, verificarne l'andamento e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione di cui all'art.19 del presente Statuto, ove definito;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare, dopo la scomparsa del Fondatore e fatto salvo quanto disposto all'art.9, ove necessario, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato Scientifico e il Revisore dei Conti;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, salvo venga effettuata la designazione di cui all'art. 9 del presente Statuto, scegliendolo tra i consiglieri di cui al comma secondo lettera b) del presente articolo e alle successive nomine effettuate nello stesso ambito;
- provvedere, sei mesi prima della scadenza, o in occasione dell'approvazione dell'ultimo bilancio di previsione, alla nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio

successivo;

- nominare, salvo quanto previsto all'art. 9, ove opportuno, il Managing Director determinandone qualifiche, compiti, natura e eventuale durata dell'incarico;
- nominare, salvo quanto previsto all'art.9, ove opportuno, il Direttore Scientifico determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- deliberare l'ammissione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente ovvero a Consiglieri con propria deliberazione.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è comunque necessario il voto favorevole del Fondatore e, dopo la sua scomparsa, della maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Presidente Onorario; in caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto, vita sua durante, al Fondatore, dott.ssa Lucia Giudetti Quarta.

Le prerogative e i diritti del Fondatore sono riservati esclusivamente alla dott.ssa Lucia Giudetti Quarta.

In caso di successiva vacanza della carica, in assenza della designazione prevista dall'art. 9 del presente Statuto, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, in assenza di diversa definizione prevista dall'art. 9, resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e potrà essere confermato di quadriennio in quadriennio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 16

Presidente Onorario

La carica di Presidente Onorario spetta di diritto, vita sua durante, all'Ingegner Ottorino Beltrami.

Il Presidente Onorario sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o impedimento di questi.

In futuro, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione unanime, potrà nominare, tra le persone di riconosciuto prestigio nell'ambito culturale, sociale e professionale, un Presidente Onorario, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e potrà essere confermato di quadriennio in quadriennio.

Articolo 17

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di quattro membri – coordinatori di altrettante aree di ricerca e da altri componenti esterni, tutti nominati dal Fondatore, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle

materie d'interesse della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre esercizi e possono essere confermati alla scadenza.

Alla scadenza, dopo la scomparsa del Fondatore, i membri del Comitato Scientifico saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.14 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico, determinandone i gruppi di lavoro e nominando i coordinatori.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico opera sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. Esso ha il compito di individuare e selezionare i progetti che possano interessare l'attività della Fondazione, potendo a tal fine condurre istruttorie, assumere informazioni ed acquisire dati relativamente ai progetti ed ai soggetti da finanziare. Su richiesta e indicazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, in relazione a eventuali speciali finanziamenti, può nominare specifici Comitati di Progetto. Il Comitato è convocato e presieduto dal Fondatore e, dopo la sua scomparsa, dal Presidente o dal Direttore Scientifico ove nominato. Le riunioni del Comitato Scientifico si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 18 **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Fondatore ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, accerta la

regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Alla scadenza, dopo la scomparsa del Fondatore, il Revisore dei Conti sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 19 Regolamento

Il regolamento, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, come disposto dall'art. 14 del presente Statuto, specifica, tra l'altro, il profilo dei Consiglieri da nominare, le modalità di elezione degli stessi, di configurazione del calendario delle attività di Consiglio e di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 Scioglimento

In caso di estinzione, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia e in particolare le disposizioni recate nel D. Lgs. 460/1997 e nel D.P.R. 135/2003.

F.TO LUCIA ELVIRA GIUDETTI

ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.